

TRIBUNALE DI PESCARA IL GIUDICE DEL LAVORO

sul ricorso *ex art.28 D.Lgs.150/2011* proposto da

SINDACATO GIORNALISTI ABRUZZESI

avv. DEL VECCHIO Bruno, P.zza Cola di Rienzo, 69 - Roma

CONTRO

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

avv. SCOGNAMIGLIO Claudio, C.so V.Emanuele II, 326 - Roma

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.8.2024 pronuncia il seguente

DECRETO

Con ricorso *ex art.28*, comma 1, L.300/1970 depositato in data 24.6.2024, SINDACATO GIORNALISTI ABRUZZESI lamentava l'antisindacalità della condotta che deduceva essere stata realizzata, durante le edizioni del Tgr Abruzzo del 5.5.2024 delle ore 14:00 e delle ore 19:30, per aver premesso al rituale videocomunicato sindacale relativo allo sciopero indetto per il giorno seguente (da **USIGRAI**), le parole di seguito evidenziate in grassetto (rispettivamente per le due predette edizioni del telegiornale), che i rispettivi conduttori hanno "dovuto" pronunciare (relativamente alla non adesione dei giornalisti aderenti a **UNIRAI**):

- ***“E ora il comunicato dell'Usigrai che ha indetto per domani uno sciopero a cui non aderiranno, invece, i giornalisti dell'altro sindacato, l'Unirai”***
- ***“Ed ora il comunicato dell'Usigrai che per domani ha proclamato uno sciopero; astensione a cui non aderiranno i giornalisti dell'altro sindacato, l'Unirai”.***

Il Sindacato ricorrente rappresentava altresì che, dopo la trasmissione del videocomunicato, i medesimi conduttori avevano provveduto a “lanciare” la rituale replica dell'azienda, regolarmente letta.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Quindi, all'esito della discussione in udienza, la causa veniva trattenuta in riserva.

È opportuno innanzitutto richiamare la normativa che regola i comunicati sindacali per il caso di sciopero, nello specifico settore:

- l'art.34 (Comitato di redazione) del CNLG-CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO in data **24.6.2014**, al paragrafo "Comunicati sindacali" dispone:

*"Nell'ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, **si consente all'impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione** secondo i seguenti criteri territoriali:*

- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;

- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

*Il Comitato di Redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere **almeno tre ore avanti** la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. **L'eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario** dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.*

*Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. **Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.***

Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale";

- l'art.21 (Diritti sindacali) dell'ACCORDO INTEGRATIVO RAI-USIGRAI PER I GIORNALISTI DIPENDENTI DALLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA per il periodo **1.1.2010-31.12.2013**, al paragrafo "Comunicati sindacali" dispone:

*"Tenuto conto della norma del **citato art. 34** e della peculiare attività svolta dall'Azienda, la RAI conviene che **la disposizione trovi applicazione** -previa intesa tra la Direzione aziendale, i responsabili giornalistici, l'Esecutivo dell'Usigrai ed i comitati di redazione- **secondo modalità e tempi rispondenti alla natura ed alle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo anche in relazione ai criteri attualmente applicati.***

Il comunicato sindacale potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.

Le parti** -ribadito il diritto dei C.d.R. e dell'Usigrai a mandare in onda comunicati sindacali nei termini, con i limiti e le modalità di cui al CNLG ed ai contratti ed accordi aziendali- **hanno valutato l'esigenza che l'esercizio di tale facoltà non contrasti con l'erogazione del servizio pubblico ed in particolare con la necessità di tutelare il diritto dell'utenza ad usufruire del miglior servizio possibile.

***In relazione a quanto precede** le parti medesime hanno convenuto che il comunicato deve pervenire al Direttore e all'Editore **almeno 3 ore prima** della messa in onda del notiziario e che la durata del comunicato stesso dovrà essere riconducibile a quanto già avviene nelle testate della carta stampata";*

- il punto 6 (Comunicati sindacali) del VERBALE DI ACCORDO RAI - UNIONE INDUSTRIALI DI ROMA USIGRAI - FNSI "Per la regolamentazione del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali" in data **4.12.2000** stabilisce:

*"Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 [ora 21] dell'Accordo RAI-Usigrai, potrà essere predisposto nella **forma del servizio chiuso** ed avrà una durata di circa 60 secondi".*

Deve premettersi che i precedenti giurisprudenziali rinvenibili in materia attengono soltanto a fattispecie di mancata messa in onda di comunicati sindacali regolarmente richiesti, ovvero di indebite aggiunte agli stessi:

- “Pone in essere un comportamento **antisindacale, il datore di lavoro che, in violazione dell'art.34 c.c.n.l. giornalistico 11 aprile 2001, impedisce la pubblicazione del comunicato sindacale regolarmente richiesta dal Cdr** (nella fattispecie, è stato escluso che il comportamento del datore di lavoro fosse giustificato dal fatto che la richiesta non era stata avanzata per iscritto e non era indirizzata all'ufficio relazioni sindacali, in quanto tali requisiti non sono richiesti dalla norma; è stato altresì escluso che il datore di lavoro possa entrare nel merito del comunicato, asserendo che lo stesso supera i limiti di ragionevolezza)” (Tribunale Milano, 27/05/2004).
- “È **antisindacale il comportamento del datore di lavoro che apponga un giudizio scritto (a prescindere dalla qualità del giudizio stesso) su un comunicato sindacale affisso, costituendo ciò violazione del giudizio di intangibilità materiale di un documento che è totalmente estraneo alla sfera di influenza del datore di lavoro**” (Corte appello Milano, 09/02/2004).

Deve altresì premettersi la definizione fornita dalla giurisprudenza di legittimità della nozione (aperta) di condotta antisindacale (visto il tenore dell'art.28 L.300/1970, che menziona genericamente i “*comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero*”), condotta dunque non determinabile analiticamente, dovendosi avere invece riguardo, teleologicamente, alla idoneità a ledere beni protetti (indipendentemente dalla sussistenza di specifici *intenti* lesivi):

- “**La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale.**” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13726 del 17/06/2014, Rv. 631341 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9250 del 18/04/2007, Rv. 597440 - 01);
- “(...) Orbene l'art. 28 cit. nell'attribuire al giudice civile il potere di ordinare la cessazione nonché la rimozione degli effetti del comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, pone una **fattispecie tipizzata solo dal punto di vista dei beni protetti (appunto, la libertà e l'attività sindacale) ma non anche dal punto di vista dei comportamenti.** L'ambito di discrezionalità così lasciato allo interprete è stato colmato in parte dalla dottrina ed in parte dalla giurisprudenza (...)” (Cassazione civile sez. lav., 08/05/1992, n.5454, in motivazione).

Nel caso di specie, non sembra potersi ritenere che integri la lamentata condotta antisindacale la breve “notizia” comunicata con le parole aggiunte in sede di

“lancio” del comunicato sindacale, prima quindi dell’inizio del comunicato sindacale.

Il comunicato sindacale è infatti consistito in un “*servizio chiuso*”, trasmesso senza alcuna modifica così com’era stato preventivamente registrato e che, come risulta evidente dalla visione del file video del telegiornale depositato in atti, si distingue nettamente dalle parole pronunciate dal conduttore immediatamente prima dell’inizio del filmato pre-registrato (al fine di “lanciare” il comunicato stesso).

Infatti, pur nella particolarità (e novità) della fattispecie all’esame, non sembra essersi in concreto verificato un pregiudizio della funzione del comunicato sindacale (e dunque del bene protetto *ex art.28 L.300/1970*), vista la stringatezza della notizia comunicata dal conduttore, strettamente attinente al preannunciato sciopero, ma non recante alcun (preventivo) commento del comunicato sindacale medesimo (infatti trasmesso come “*servizio chiuso*”, come previsto dalla normativa di settore), né recante giudizio alcuno in ordine allo sciopero medesimo.

Del resto, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, “*La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) è l’organizzazione sindacale nazionale unitaria dei giornalisti italiani. (...) La sua costituzione risale al 1908, con l’unione, secondo una struttura federativa, delle Associazioni regionali ed interregionali di Stampa (tra le quali l’Associazione ricorrente (...)) Di essa sono organismi costitutivi gli Organismi di base come l’Usigrai (Unione sindacale dei giornalisti RAI) e l’UNGP (Unione nazionale dei giornalisti pensionati); aderiscono alla FNSI ulteriori organizzazioni sindacali “specializzate”: (...)*” (ricorso, pag.1); “*L’Unione Sindacale dei giornalisti Rai (Usigrai), come prima dedotto, costituisce la prima delle organizzazioni nazionali di base della FNSI (art. 38, Statuto FNSI: cit. all. 01)*” (ricorso, pag.3).

Tuttavia, nel ricorso si soggiunge che solo dallo scorso anno è stata costituita una “*(...) nuova associazione (Unirai – Liberi Giornalisti Rai) aderente al sindacato Figec (Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione), a sua volta aderente alla Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)*” (ricorso, pag.3).

Pertanto anche per tale profilo pare innocua la mera “notizia” della non adesione della nuova associazione sindacale, essendo unicamente stato reso edotto il pubblico dei telegiornali che lo sciopero era stato indetto da un sindacato, e non dall’altro solo recentemente costituito.

Né alcun “commento” è stato aggiunto alla suddetta sintetica “notizia”, che non può essere stata ricondotta, nella percezione del pubblico, all’espressione del punto di vista dell’altro sindacato.

Inoltre, la comunicazione della breve notizia non può aver comunque apportato alcun pregiudizio all’effetto concreto dello sciopero, che può misurarsi solo dalla effettiva adesione dei dipendenti (non aderenti ad UNIRAI), che nel caso di specie è stata di fatto, in percentuale rispetto alla totalità dei giornalisti, molto elevata, come si dà atto egualmente nel medesimo ricorso: “*Lo sciopero si è svolto (...)* con

ampia adesione dei giornalisti interessati (superiore al 75%, con punte del 98% nella testata del Tg3 e dell'85% nella testata del Tg Regionale)" (ricorso, pag.4).

Ritenuta dunque la insussistenza del carattere antisindacale della condotta lamentata, risulta pertanto non rilevante valutare il requisito dell'attualità e del perdurare degli effetti.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Stante l'assoluta novità della questione, le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Pescara in data 17 agosto 2024.

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)